



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 174928 del 25.11.2010

Oggetto: Quesito inerente la normativa da applicare ad una Società Cooperativa a responsabilità limitata

In relazione al quesito di codesto Comune, in cui si chiede quale normativa applicare ad un'attività di vendita al dettaglio, nei locali di produzione, svolta da una cooperativa sociale a responsabilità limitata, non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, che nell'ambito della propria attività riabilitativa, educativa, socio sanitaria e di inserimento lavorativo, venda al pubblico prodotti realizzati dagli ospiti della struttura, con inclusione di prodotti alimentari non di produzione della cooperativa, si fa presente quanto segue.

L'attività delle Cooperative sociali è disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, che all'articolo 1 comma 1 cita: *"Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;*
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate."*

Al comma 2 del medesimo articolo la norma prevede che *"Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano"*.

Le cooperative sociali, non potendo essere iscritte all'albo delle imprese artigiane, non possono usufruire della deroga prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede appunto che la norma di cui al decreto non si applichi alle stesse.

Pertanto se ne deduce che, ove le suddette cooperative esercitino forme di vendita al pubblico di beni in parte prodotti nell'ambito dell'attività di cui al punto a) dell'articolo 1 della legge 381/91, in cui però il valore dei beni venduti sia costituito, in misura prevalente, da beni non prodotti, ma acquistati (ad esempio, nel caso di bomboniere, il valore totale della bomboniera/sacchetto sia in gran parte costituito dai confetti, o nel caso di cesti natalizi, il prezzo al quale vengono commercializzati sia in massima parte legato al valore dei beni alimentari, quali panettoni, torroni, spumanti, in essi contenuti), tale attività di vendita dovrà essere a tutti gli effetti considerata attività di commercio al dettaglio, soggetta necessariamente alle norme di cui al D.lgs. 114/98 e a quelle regionali eventualmente applicabili.

Peraltro, ad avviso della scrivente Direzione Generale, ove la vendita riguardi prodotti del settore alimentare, deve essere verificato, in capo al legale rappresentante, il possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, art. 71, comma 6.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)